



**Direzione:** DIREZIONE

# **Delibera del Presidente** (con Firma Digitale)

**N. D00030 del 13/10/2022**

**Proposta n. 223 del 09/10/2022**

**Oggetto:**

ATTO DI INDIRIZZO: ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA.

Copia

**Estensore**

PIVA GIOVANNI

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

**Responsabile del Procedimento**

PIVA GIOVANNI

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

**Il Direttore**

VINCENZO LODOVISI

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

**Il Presidente**

G. RICCI

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

**VISTA** la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

**VISTA** la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

**VISTA** la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. /9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTA** altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

**VISTO** il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D. Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

**VISTA** La Legge Regionale legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Che all'articolo 7 stabilisce le tipologie di danni indennizzabili.

**VISTA** La Legge Regionale legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Che all'articolo 8 comma 3 stabilisce che " *Il finanziamento delle misure di prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nonché i contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni medesimi sono riconosciuti in via prioritaria a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche.* "

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale." ed in particolare l'articolo 64 relativo alle modalità di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione tramite SPID

VISTA La Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie che agli articoli 3 e 6 detta disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni

**RILEVATA** La necessità di adeguare il Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla Fauna Selvatica alle prescrizioni dei citati dettati normativi.

#### **DELIBERA**

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- Di approvare l'allegato regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica

# REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA

## Art. 1 definizioni

Danno dovuto alla fauna selvatica: Perdita economicamente misurabile direttamente conseguente ad un calo di produzione imprevisto ed imprevedibile direttamente conseguente all'azione della fauna selvatica a carico di colture agrarie produttive, alle opere, ed agli allevamenti

Colture agrarie produttive: Terreni dove viene praticata a fini produttivi l'agricoltura. Non sono colture agrarie produttive i terreni incolti o abbandonati

Fauna selvatica: insieme delle specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi".

Terreni incolti o abbandonati: Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea, sono altresì ritenuti incolti o abbandonati terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco

Tracciabilità degli alimenti: registrazione dei passaggi in ogni fase del percorso produttivo di un alimento, da monte a valle della filiera, cioè dalle materie prime fino al prodotto finito. Ai sensi del Regolamento UE 2002/178 vi è obbligo di tracciamento del percorso di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare. O di qualunque altra sostanza destinata a far parte di un prodotto in tutte le fasi della catena alimentare, fino alla distribuzione.

## Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento dell'area protetta di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 29/97, il presente regolamento disciplina l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica esclusivamente nei territori compresi nel perimetro della Riserva Naturale
2. Il presente regolamento attua le prescrizioni della vigente normativa. Qualora vi siano variazioni del dettato normativo i contenuti del regolamento eventualmente in contrasto decadono automaticamente.
3. Sono oggetto di indennizzo i danni causati dalla fauna selvatica e rinselvaticata, alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti.
4. Gli indennizzi verranno corrisposti entro 90 giorni dall'assegnazione alla

Riserva Naturale da parte della Regione Lazio delle somme previste dalla Legge Regionale 16 marzo 2015 numero 40.

5. Gli indennizzi verranno corrisposti prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 3 della citata norma regionale. In caso le somme assegnate alla Riserva Naturale non siano sufficienti al pieno risarcimento dell'ammontare totale dei danni rilevati, le somme residue rispetto a quanto erogate ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 3 della Legge Regionale 4/2015 verranno ripartite in modo proporzionale tra gli aventi titolo.

### Art. 3 Soggetti

1. Chiunque subisca un danno e intenda avvalersi dell'indennizzo previsto dal seguente regolamento può presentare denuncia di danno e contestuale richiesta di indennizzo

### Art. 4 Modalità di presentazione della denuncia di danno

1. Le denunce dovranno essere presentate da parte del proprietario o conduttore del fondo entro e non oltre tre giorni dall'evento dannoso per i danni provocati alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni.
2. Nel caso di danni provocati agli allevamenti, il titolare o conduttore dell'allevamento entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento dannoso deve attivare la procedura con il servizio veterinario della Asl di competenza ed informare l'ente
3. Nelle more dell'attivazione dell'accesso ai servizi digitali dell'Ente tramite SPID – Sistema Pubblico d'Identità Digitale - le denunce di danno possono essere presentate attraverso posta elettronica certificata
4. Nelle more dell'accesso SPID è possibile utilizzare la modulistica disponibile presso il sito dell'ente sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "procedimenti amministrativi"

### Art. 5 Cause di irricevibilità delle denunce

Non verranno prese in considerazione le denunce di danno:

1. Prive di recapito di posta elettronica del denunciante
2. Prive di IBAN del richiedente
3. Non indicanti il luogo in cui si è verificato il danno
4. Non presentate entro 72 ore dall'evento dannoso
5. Non sottoscritte e non corredate di copia del documento (nelle more dell'attivazione dei servizi digitali dell'Ente)

### Art. 6 Cause di non indenizzabilità

Non verranno riconosciuti indennizzi nei seguenti casi:

1. Terreni incolti ed abbandonati
2. Non accertabilità tecnica del danno (ad esempio per eventi di pioggia o neve)

intercorrenti tra l'evento ed il sopralluogo che non consentano il rilievo del danno)

3. Assenza di valore commerciale delle produzioni
4. Assenza di titolo nella conduzione dei terreni
5. Produzioni alimentari non tracciabili
6. Animali non iscritti nei registri di stalla. (con esclusione della bassa corte e dei mammiferi neonati)
7. Non identificabilità della coltura a seguito di mancati adempimenti catastali

## Art 7. Sopralluogo

1. I sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati, avverranno in contraddittorio con il richiedente.
2. Il richiedente verrà avvisato del sopralluogo attraverso PEC o posta elettronica
3. Nel caso si renda necessario un rinvio o una ripetizione del sopralluogo per effettuarlo in una fase in cui l'accertamento del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di accertamento. In caso di mancanza di accordo, la data viene comunicata dal richiedente a mezzo posta elettronica.
4. Il verbale di accertamento viene redatto su modulistica predisposta dall'Ente in duplice copia e sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente o da suo delegato.

## Art. 8 ripetizione del danno

Per i danni verificatisi in maniera reiterata, sullo stesso terreno e per la stessa coltura, nessun sopralluogo verrà effettuato e non verrà riconosciuto nessun indennizzo ulteriore, se non previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto dei tempi di cui sopra, fermo restando che i danni precedentemente stimati verranno detratti dalla stima successiva.

## Art. 9 Criteri di stima:

Le stime vengono effettuate sulla base dei seguenti parametri

- Valore dei Frutti pendenti decurtati delle spese necessarie per la raccolta ed il trasporto al cancello dell'acquirente per le produzioni prossime alla raccolta
- Spese colturali standard per le colture all'inizio del ciclo produttivo
- Tabelle INEA pubblicate periodicamente sul sito dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria
- Indagini condotte sul mercato locale per l'individuazione del corretto prezzo da applicare riferito al valore mediano delle transazioni rilevate nel periodo della raccolta per conferimenti al cancello degli acquirenti operanti in zona ed in possesso di sistemi di tracciatura degli alimenti.
- Costo dei materiali e della manodopera per il ripristino delle opere

## Art. 10 Diritti di istruttoria

La Riserva Naturale sostiene l'onere del sopralluogo

E' dovuto all'ente un contributo di istruttoria pari ad Euro 50,00 a titolo di parziale ristoro delle spese sostenute

Tale contributo viene integralmente restituito qualora venga riconosciuto un indennizzo superiore alla soglia minima di cui al successivo articolo 11

## Art.11 Soglia di indennizzo

Non sono indennizzabili:

- 1) Danni inferiori alla soglia del 10%
- 2) Danni inferiori alla soglia di 50 Euro

## Art.12 Misure di prevenzione

Al fine di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale della Riserva, l'Ente attua le azioni di Controllo Numerico del cinghiale (*Sus scrofa* L.) ed in particolare:

- potrà mettere a disposizione come sistema di difesa, in comodato d'uso gratuito, le recinzioni elettrificate a basso voltaggio per il contenimento della specie cinghiale;
- prelievo degli animali tramite le forme indicate dalla Regione Lazio sulla base dello squilibrio ecologico causato dal soprannumero della specie cinghiale.